



RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

I sistemi di controllo per l'olio di oliva nell'UE

Indice

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE.....	3
II. RISPOSTE ALLE RACCOMANDAZIONI	4
Raccomandazione 1 - Rafforzare la supervisione della Commissione sui sistemi di controllo dell'olio d'oliva degli Stati membri	4
Raccomandazione 2 - Chiarire le norme per la miscelazione di oli di oliva vergini diversi	4
Raccomandazione 3 - Migliorare gli orientamenti sui controlli dei contaminanti nell'olio d'oliva	5
Raccomandazione 4 - Chiarire e fornire orientamenti sui requisiti in materia di controllo della tracciabilità	5
Raccomandazione 5 - Migliorare la tracciabilità dell'olio d'oliva	5
III. RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI.....	6
1. Sistemi di controllo dell'UE per altri contaminanti	6

Il presente documento contiene, in linea con l'articolo 265 del [regolamento finanziario](#), le risposte della Commissione europea alle osservazioni che figurano nella relazione speciale della Corte dei

conti europea. Tali risposte saranno pubblicate dalla Corte dei conti europea unitamente alla relazione speciale.

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione europea accoglie con favore l'attenzione che la relazione speciale della Corte dei conti europea rivolge ai sistemi di controllo per l'olio d'oliva nell'UE.

L'UE è il primo produttore, consumatore ed esportatore di olio d'oliva a livello mondiale, e il suo settore dell'olio d'oliva svolge un ruolo importante nel suo sistema agroalimentare. Al fine di offrire ai consumatori la garanzia della sicurezza e della qualità soddisfacente degli oli d'oliva, l'UE ha istituito un quadro completo di norme di commercializzazione. Tali norme, sviluppate e costantemente migliorate da esperti, garantiscono condizioni di parità per i diversi produttori e operatori della filiera alimentare e contribuiscono a combattere le frodi. I controlli di conformità sull'olio d'oliva effettuati dagli Stati membri garantiscono il rispetto di tali norme.

La relazione della Corte dei conti europea fornisce un'analisi accurata dell'attuazione della legislazione dell'UE da parte degli Stati membri che effettuano tali controlli, evidenziando le aree di miglioramento. Tale analisi consente ai nostri servizi di avere una visione più ampia del funzionamento dei controlli nell'UE e degli aspetti su cui dovremmo concentrarci in futuro.

In particolare la Commissione europea riconosce che ampliare la supervisione sui sistemi di controllo degli Stati membri contribuirebbe a consolidare la qualità dell'olio d'oliva europeo e la fiducia dei consumatori. In tal senso i nostri servizi si impegnano a migliorare il controllo del sistema e a fornire orientamenti più dettagliati sulle carenze individuate dalla relazione, trovando il giusto equilibrio tra controlli rigorosi e oneri amministrativi a carico delle amministrazioni nazionali.

La Commissione fornirà orientamenti sulla legislazione dell'UE in materia di norme di commercializzazione per le categorie di miscelazione e valuterà insieme agli Stati membri le modalità di adeguamento della legislazione dell'UE in materia di miscelazione di oli di diverse campagne di raccolta.

Per quanto riguarda i controlli per l'individuazione dei contaminanti nell'olio d'oliva, la Commissione chiederà agli Stati membri di fornire maggiori dettagli sui controlli dei contaminanti negli alimenti di origine vegetale al momento della presentazione annuale dei rispettivi programmi di controllo. Occorre fornire maggiori giustificazioni della scelta dei contaminanti e degli alimenti analizzati e della frequenza dei controlli effettuati. Inoltre la Commissione riconosce che l'olio d'oliva importato deve essere esplicitamente considerato dagli Stati membri nell'analisi dei rischi, in quanto l'olio d'oliva importato dovrebbe essere sottoposto agli stessi controlli di quello prodotto nell'UE.

Per quanto riguarda la tracciabilità, la Commissione europea ritiene che l'attuale sistema garantisca che i prodotti immessi sul mercato dell'UE possano essere tracciati "una fase prima, una fase dopo", come richiesto dal diritto dell'UE. Inoltre i principali Stati membri produttori dispongono già di sistemi completi di tracciabilità dell'olio d'oliva o li stanno sviluppando. Considerando il numero esiguo di paesi che producono olio d'oliva nell'UE, ciò garantisce già un livello di controllo elevato. La Commissione europea si impegna tuttavia a migliorare la tracciabilità. A tale riguardo collaborerà con gli Stati membri ai fini dello sviluppo e dell'armonizzazione di registri per la tracciabilità delle movimentazioni dell'olio d'oliva. Occorre tuttavia riconoscere che tali misure potrebbero imporre oneri amministrativi e che è necessario un periodo più lungo per attuarle.

Infine la Commissione europea osserva che, secondo la relazione, l'olio d'oliva venduto ai consumatori ha nel complesso un elevato grado di conformità alle norme di commercializzazione dell'UE, un dato che conferma l'elevata qualità, la sicurezza e l'autenticità degli oli d'oliva dell'UE, a vantaggio dei consumatori, dei produttori e dell'intero settore agricolo.

La Commissione europea riconosce le sfide cui devono far fronte gli Stati membri, tra cui i vincoli in termini di risorse e le difficoltà procedurali incontrate nell'attuazione dei controlli di conformità dell'UE sull'olio d'oliva. Al fine di sostenere gli Stati membri, la Commissione è pronta a fornire chiarimenti legislativi e assistenza tecnica e a promuovere la cooperazione. Tale approccio collaborativo contribuirà a garantire che tutti gli Stati membri possano adempiere gli obblighi derivanti dal diritto dell'UE.

II. RISPOSTE ALLE RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione 1 - Rafforzare la supervisione della Commissione sui sistemi di controllo dell'olio d'oliva degli Stati membri

La Commissione dovrebbe rafforzare la propria supervisione dei sistemi di controllo degli Stati membri grazie alle seguenti azioni:

- (a) esortando gli Stati membri a fornire informazioni adeguate sulle analisi dei rischi eseguite, sui controlli effettuati (sia controlli di conformità che altre ispezioni) e sulle sanzioni e penali applicate;***
- (b) valutando i sistemi di controllo degli Stati membri, compreso il rispetto dei requisiti dell'UE nei controlli di conformità;***
- (c) adottando misure adeguate e proporzionate quando i sistemi di controllo sono ritenuti insufficienti.***

Termine di attuazione: a) e b) 2027, c) 2028

La Commissione **accoglie** la raccomandazione **1**. La Commissione chiederà agli Stati membri di fornire informazioni adeguate in modo da aiutarli a migliorare i rispettivi sistemi di controllo offrendo assistenza tecnica, scambio di buone pratiche e chiarimenti sugli obblighi giuridici.

Raccomandazione 2 - Chiarire le norme per la miscelazione di oli di oliva vergini diversi

La Commissione dovrebbe chiarire le norme in materia di miscelazione degli oli di oliva vergini di diverse campagne di raccolta o di categorie differenti.

Termine di attuazione: 2026

La Commissione **accoglie** la raccomandazione **2**. Essa discuterà con gli esperti e le amministrazioni nazionali per decidere quale forma assumeranno tali chiarimenti.

Raccomandazione 3 - Migliorare gli orientamenti sui controlli dei contaminanti nell'olio d'oliva

La Commissione dovrebbe:

- a) incaricare gli Stati membri di fornire dettagli riguardanti le analisi dei rischi condotte, i contaminanti nell'olio d'oliva su cui effettuano controlli e la frequenza di tali controlli;**
- b) imporre agli Stati membri di considerare esplicitamente l'olio d'oliva importato nelle analisi dei rischi.**

Termine di attuazione: 2026

La Commissione **accoglie** la raccomandazione **3**.

La Commissione concorda sul fatto che gli Stati membri dovrebbero fornire maggiori dettagli sui controlli dei contaminanti negli alimenti di origine vegetale al momento della presentazione annuale dei rispettivi programmi di controllo. Occorre fornire maggiori giustificazioni della scelta dei contaminanti e degli alimenti analizzati e della frequenza dei controlli effettuati. La Commissione europea concorda sul fatto che l'olio d'oliva importato debba essere esplicitamente considerato dagli Stati membri nell'analisi dei rischi. L'olio d'oliva importato dovrebbe essere sottoposto agli stessi controlli di quello prodotto nell'UE.

Raccomandazione 4 - Chiarire e fornire orientamenti sui requisiti in materia di controllo della tracciabilità

La Commissione dovrebbe chiarire e fornire orientamenti in merito a:

- (a) che cosa vada sottoposto ai controlli di tracciabilità;**
- (b) come vadano comunicati i risultati dei controlli di tracciabilità.**

Termine di attuazione: 2027

La Commissione **accoglie** la raccomandazione **4**. Essa discuterà di eventuali orientamenti sulle modalità di controllo e di comunicazione della tracciabilità con gli operatori del settore dell'olio d'oliva e con gli Stati membri.

Raccomandazione 5 - Migliorare la tracciabilità dell'olio d'oliva

La Commissione dovrebbe:

- (a) incoraggiare e sostenere gli Stati membri nello sviluppo di registri per registrare la movimentazione delle olive e dell'olio d'oliva;**
- (b) incoraggiare e sostenere gli Stati membri nel miglioramento della compatibilità dei diversi sistemi di tracciabilità per agevolare la tracciabilità transfrontaliera delle olive e dell'olio di oliva.**

Termine di attuazione: 2028

La Commissione **accoglie** la raccomandazione **5**.

III. RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI

1. Sistemi di controllo dell'UE per altri contaminanti

La relazione rileva che per gli idrocarburi degli oli minerali (MOH) e i plastificanti non esistono attualmente tenori massimi fissati per gli alimenti¹. La Commissione sottolinea che la fissazione di tenori massimi per gli idrocarburi aromatici degli oli minerali (MOAH) in alcuni alimenti, tra cui l'olio d'oliva, è attualmente in fase di discussione e sta registrando buoni progressi.

La relazione rileva che l'UE ha fissato limiti di migrazione specifici per alcuni plastificanti nei materiali a contatto con i prodotti alimentari, ma non direttamente nei prodotti alimentari stessi². Sebbene sia vero che non equivalgono a tenori massimi per gli alimenti, i limiti di migrazione, espressi per kg di prodotto alimentare, possono essere utilizzati come riferimento nel controllo dei plastificanti negli alimenti.

La relazione rileva che in alcuni Stati membri non è verificata la presenza di alcuni contaminanti, come i MOH e i plastificanti, in quanto per tali sostanze non esistono tenori massimi stabiliti a livello dell'UE in riferimento agli alimenti³. Sebbene il diritto dell'UE non preveda l'obbligo di controllare i contaminanti che non sono disciplinati a livello dell'UE, gli Stati membri monitorano tali contaminanti al fine di raccogliere dati di occorrenza in vista della futura legislazione, e anche al fine di verificare la conformità all'articolo 14 del regolamento sulla legislazione alimentare generale (regolamento (CE) n. 178/2002, il cui articolo 14 stabilisce che tutti gli alimenti immessi sul mercato dell'UE devono essere sicuri).

¹ Cfr. osservazione 59 della Corte dei conti europea.

² Cfr. osservazione 59 della Corte dei conti europea, riquadro 6.

³ Cfr. osservazione 62 della Corte dei conti europea.